

Atti Dirigenziali

Stato: **PUBBLICATO ATTIVO**

In Pubblicazione: dal **23/12/2020** al **7/1/2021**

Repertorio Generale: **9388/2020** del **23/12/2020**

Protocollo: **217796/2020**

Titolario/Anno/Fascicolo: **9.4/2020/31**

Struttura Organizzativa: SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Dirigente: DE VITA EMILIO

OGGETTO: PARERE AI SENSI DELL'ART. 25 BIS, COMMA 6), L.R. 86783 PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN RELAZIONE ALLA ZSC IT 2050010 OASI DI LACCHIARELLA NEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO, IN MERITO AL PROGETTO DI “SVILUPPO URBANISTICO RELATIVO AGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE H1 – H2 PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE NEI SETTORI SECONDARIO, TERZIARIO E DEI SERVIZI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI LACCHIARELLA (MI)” NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.LGS. 152/2006.



**Città
metropolitana
di Milano**



Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Parco Agricolo Sud Milano

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 9388 del 23/12/2020

Fasc. n 9.4/2020/31

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 25 bis, comma 6), L.R. 86783 per la valutazione di Incidenza in relazione alla ZSC IT 2050010 Oasi di Lacchiarella nel Parco Agricolo sud Milano, in merito al progetto di "Sviluppo urbanistico relativo agli Ambiti di Trasformazione H1 - H2 per l'insediamento di attività economiche nei settori secondario, terziario e dei servizi da realizzarsi nel Comune di Lacchiarella (MI)" nell'ambito del procedimento di assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006."

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Richiamata la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visto il DLgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt.19 e 107;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana, approvato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 5 del 17/12/2014, all'art. 37, comma 2, dispone che "la Città Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano...";

Visti inoltre i decreti del Sindaco metropolitano:

- R.G. n. 60/2020 del 04/05/2020 fasc. n.5.4/2020/1 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022, in cui è previsto nell'ambito PG0905 (ST082);
- R.G. 161/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e successive modifiche ed integrazioni;
- R.G. 174/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali" con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Ambiente e tutela del territorio al dr. Emilio De Vita e ad interim l'incarico di Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Richiamata la delibera del Consiglio metropolitano R.G. n. 1/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto "adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell'art. 170 Dlgs. 267/2000;

Richiamate:

- la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (direttiva Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 aprile 2000, con il quale è stato reso pubblico l'elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria (SIC) proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente del 25 marzo 2005, con il quale è stato definito l'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografia continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

- il decreto del Ministero dell'Ambiente del 25 marzo 2005, con il quale è stato pubblicato l'elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
- la legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica" ed in particolare l'articolo 24-ter che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000 e successive modificazioni;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano Regionale delle Aree Regionali Protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e successive modificazioni, in particolare il Titolo II bis "Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli", art. 25 bis "Rete Natura 2000";
- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi", in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano il Parco Agricolo Sud Milano, affidato in gestione alla Provincia di Milano, oggi Città Metropolitana,
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/818 del 3 agosto 2000, "Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)";
- la deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106 "Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza" e successive modificazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2004, n. 7/18453, con la quale sono stati individuati gli enti gestori delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate con il decreto del Ministero dell'ambiente 3 aprile 2000;
- la deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2004, n. 7/19018 "Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza alle zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 zone di protezione speciale (ZPS) ed individuazione dei relativi soggetti gestori";
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2007 n.8/5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come zone di protezione speciale (ZPS) delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori";
- la deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2015, n. X/4429 "Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i e del DM 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i siti natura 2000 Lombardi";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare pubblicato sulla GU n. 186 del 10 agosto 2016: Designazione di 37 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357.

Premesso che:

- con le direttive Habitat (92/42/CEE) e Uccelli (79/409/CE) è stata istituita la Rete ecologica europea "Natura 2000": un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali che vegetali, di interesse comunitario la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo;
- la Rete "Natura 2000" è costituita da:
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) volte a contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare habitat naturali e/o specie in stato di conservazione soddisfacente;
Zone di Protezione Speciale (ZPS) volte a tutelare i siti in cui vivono specie ornamentiche;
- il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è interessato dalla ZSC IT 2050010 "Oasi di Lacchiarella" in Comune di Lacchiarella
Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106, e della deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2004, n. 7/19018, il Parco Agricolo Sud Milano è stato individuato quale soggetto gestore dalla ZSC IT 2050010 "Oasi di Lacchiarella" in Comune di Lacchiarella;

Il Parco Agricolo Sud Milano, in qualità di Ente Gestore, ha approvato il Piano di Gestione del sito della Rete Natura 2000 "Oasi di Lacchiarella" ricadente sul proprio territorio con deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 10 del 21 marzo 2011;

- un aspetto cardine della conservazione dei siti, previsto dalla direttiva Habitat, è la procedura di Valutazione di Incidenza, procedimento a carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel sito stesso;

Considerato che:

- il Parco Agricolo Sud Milano, con decreto RG n. 6799/2018 del 27/09/2018, aveva già espresso parere per la Valutazione di incidenza in merito alla proposta di revisione del PGT del Comune di Lacchiarella, che includeva già l'ambito di trasformazione interessato dalla presente istanza e di cui si richiama la seguente prescrizione: "...gli Ambiti di trasformazione H1 e H2 oltre a prevedere consumo di suolo, interferiscono con un corridoio primario della Rete Ecologica Provinciale che connette l'Oasi di Lacchiarella con gli agroecosistemi della parte occidentale del Parco Agricolo Sud Milano. Al fine di garantire l'integrità della ZSC occorre garantire la salvaguardia e la permanenza del corridoio primario della Rete Ecologica Provinciale per cui si chiede che si definiscano le modalità di intervento in modo che le trasformazioni previste non pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica...";
- Città Metropolitana - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia, con Decreto RG n. 7563/2018 del 30/10/2018, a sua

volta si esprimeva sulla proposta di Revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT), rilasciando per l'ambito di trasformazione di interesse le seguenti prescrizioni: *"....AT-H1 e H2: dovrà essere prevista una fascia arboreo-arbustiva larga almeno 20 mt lungo il perimetro nord dell'AT-H2 e lungo il perimetro comune con il varco REP indicato nella cartografia della scheda, internamente al perimetro di ambito...."*;

- Il Signor Antonio Ferrari in qualità di Amministratore Delegato della Società AF Green s.r.l. - Società Agricola, con sede in Strada Provinciale n° 23 - Località Cascina Postino, 26815 - Massalengo (Lo) in qualità di proprietario delle aree interessate dal Piano Urbanistico Attuativo del Comparto H2A, in attuazione delle previsioni del vigente PGT del Comune di Lacchiarella relative all'Ambito di Trasformazione H1-H2 Comune di Lacchiarella con Pec n. 56525 del 09/03/2020, aveva già inoltrato la richiesta a Città Metropolitana di Milano - Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia per la valutazione d'incidenza e contestualmente al Parco Agricolo Sud Milano in qualità di Ente Gestore del Sito di Rete Natura 2000 "Oasi di Lacchiarella" per l'espressione del parere per la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 25, comma 6) della L.R. 86/83.

A seguito di tale richiesta il Parco Agricolo Sud Milano, in qualità di Ente Gestore della ZSC IT2050010 "Oasi di Lacchiarella" con Decreto Dirigenziale R.G. n° 2803 del 07 maggio 2020 ha già espresso il parere per la valutazione di incidenza, che risultava positiva con prescrizioni in merito alla proposta di Piano Attuativo del Comparto H2A dell'Ambito di Trasformazione H1-H2, in quanto non ci sono presupposti per la possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sul Sito Rete Natura2000 "Oasi di Lacchiarella", a condizione che fosse salvaguardata la permanenza del corridoio primario della Rete Ecologica Provinciale e che al fine di non pregiudicarne la funzionalità ecologica fossero realizzate delle fasce boscate dello spessore minimo di 20 metri; che si prevedesse la riqualificazione e la valorizzazione della roggia Mezzabarba e del fontanile Pilastrello, per i quali, essendo prevista una parziale traslazione, fosse garantita la continuità idraulica e venissero mantenute le connessioni idrauliche con la restante parte della rete idrica; infine si sottolineava, riguardo agli effetti indiretti, la necessità di porre particolare attenzione alla qualità dell'aria, con un costante monitoraggio dei relativi parametri.

Tale procedimento successivamente veniva archiviato da Città metropolitana in data 31/08/2020 per motivi ostativi al proseguimento dell'istruttoria dandone informazione all'istante e a tutti gli Enti interessati.

Successivamente Regione Lombardia, con PEC n° 181489 del 26/10/2020, ha emanato un avviso di avvenuta messa a disposizione della documentazione (rif. S.I.L.V.I.A.: VER 2108-RL) per il progetto di "Sviluppo urbanistico relativo agli Ambiti di Trasformazione H1 - H2 per l'insediamento di attività economiche nei settori secondario, terziario e dei servizi da realizzarsi nel Comune di Lacchiarella (MI)" e ha comunicato che, in data 13/10/2020, la Società AF Green s.r.l. - Società Agricola, con sede in Strada Provinciale n° 23 - Località Cascina Postino, 26815 - Massalengo (Lo) in qualità di proprietaria delle aree interessate dal Piano Urbanistico Attuativo del Comparto H2A, ha presentato la richiesta per la verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, e contestualmente la richiesta di parere per la Valutazione di Incidenza sul Sito di Rete Natura 2000 "Oasi di Lacchiarella", al Parco Agricolo Sud Milano in qualità di Ente Gestore del sito, ai sensi dell'art. 25, comma 6) della L.R. 86/83, relativamente al progetto medesimo ;

Dallo Studio di Incidenza allegato all'istanza risulta che l'area di intervento ricade all'esterno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, che la distanza minima dalla ZSC è rispettivamente di circa 3.2 km e 2,3 Km. Gli Ambiti di Trasformazione H1 e H2, che complessivamente ricoprono una superficie di 484.206 mq.

Il quadro territoriale di interesse è quello di una vasta zona agricola, in relazione con un corridoio ecologico della REP, di cui occorre garantire la salvaguardia e la permanenza anche in funzione del crescente isolamento che rischia l'Oasi di Lacchiarella con crescente impoverimento della biodiversità.

Il progetto presentato, come riportato nei documenti e sottoposto al parere per la valutazione d'incidenza, prevede di attuare diverse azioni che interessano gli ambiti di Trasformazione "H1-H2" nel Comune di Lacchiarella.

La proposta di sviluppo urbanistico relativa agli Ambiti di Trasformazione H1 - H2 si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi di carattere generale:

- attuare previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente, relative agli Ambiti di Trasformazione "H1-H2", per la realizzazione di un insediamento che vede la presenza di variegate attività economiche del settore secondario (produttivo, magazzinaggio e autotrasporto), terziario (produzione di servizi, attività ricettive), oltre alle funzioni compatibili (uffici, utilities e servizi vari, impianti tecnologici);
- promuovere la configurazione di un polo economico di valenza strategica, tecnologicamente avanzato, sostenibile e fortemente radicato nel contesto ambientale e sociale con esso interagente;
- conseguire nuovi benefici per i residenti e le imprese, derivabili dalle nuove offerte occupazionali e dagli indotti generati dal nuovo insediamento per lo svolgimento di attività economiche;
- perseguire una configurazione insediativa integrata nel paesaggio e valorizzata da un esteso parco agroambientale, fruibile dalla collettività;
- realizzare un progetto organico ed integrato, capace di agire sull'intero comparto rimodulandone le morfologie, intensificando gli interventi a valenza agro-ecosistemica, implementando le relazioni di fruibilità ciclo-pedonale;
- incrementare le dotazioni di infrastrutture, aree e servizi pubblici a beneficio della popolazione residente e del territorio;
- dare attuazione alle previsioni di PGT relative alla realizzazione delle infrastrutture viabilistiche a supporto del nuovo insediamento e in grado di migliorare la mobilità dei cittadini di Lacchiarella;
- perseguire la ricostruzione della rete ecologica all'interno degli ambiti di intervento e della riconnessione della stessa con gli elementi esterni;

- dare una risposta compensativa in termini di “risarcimento ecologico”, che ben si integri con l’obiettivo di fornire attrezzature di interesse pubblico o generali con finalità preminentemente socio-culturali

L’analisi condotta dallo studio d’incidenza valuta gli effetti diretti ed indiretti di incidenza legati all’attuazione del progetto e per quanto riguarda i potenziali effetti negativi diretti, in relazione al sito ZSC IT2050010 Oasi di Lacchiarella, si può dedurre che non ve ne siano, poiché gli interventi progettuali si trovano in aree localizzate esternamente al perimetro della ZSC Oasi di Lacchiarella e ad una distanza compresa tra 3 e 2,5 km, per cui risulta non interessata direttamente dagli interventi in progetto. Inoltre si segnala che lo studio d’incidenza nelle sue premesse dichiara di avere recepito quanto prescritto dal Parco agricolo sud Milano nel decreto n° 2803/2020, relativo al parere per la valutazione d’incidenza emesso in data 07 maggio 2020 a seguito dell’istanza presentata a Città metropolitana. Per quanto concerne invece gli effetti indiretti si sottolinea la necessità di porre particolare attenzione al tema della qualità dell’aria: infatti, l’insediamento di nuove attività economiche, comporterà l’incremento dei flussi di traffico in aree che comunque si collocano ad una distanza significativa dal perimetro della ZSC Oasi di Lacchiarella, pertanto nella fase di monitoraggio degli interventi sarà indispensabile mantenere costantemente sotto monitoraggio la componente qualità dell’aria.

Lo studio presenta la descrizione degli interventi relativi al tema della compensazione ecologica che interessano una estensione complessiva pari a 278.561 mq:

- la formazione di bosco igrofilo e la valorizzazione delle aree boscate esistenti, per complessivi 78.120 mq;
- la formazione di un’area umida e la riqualificazione e valorizzazione dei corsi d’acqua esistenti, per complessivi 73.338 mq;
- la formazione di fasce arboree ed arbustive lungo il perimetro nord dell’ambito H2, lungo il perimetro est dell’ambito H2, comune con il varco REP e lungo la viabilità esistente (SP105 e SP40), per complessivi 91.890 mq;
- filari alberati singoli o doppi lungo il perimetro degli ambiti di intervento e, in particolare, a delimitare le aree a parcheggio, per uno sviluppo lineare di 2,8 chilometri, ed una superficie di 5.600 mq;
- formazione di parco agro-ambientale, per una superficie di 29.613 mq.

La realizzazione delle suddette opere di compensazione potrà essere svolta, per quanto concerne le specie facendo riferimento a quelle indicate nella lista delle essenze arboreo-arbustive autoctone del Parco Agricolo Sud Milano, possibilmente di provenienza certificata, escludendo le cultivar florovivaistiche, gli ibridi e le sottospecie.

In riferimento alla Rete Ecologica Regionale, la relazione tra gli elementi costitutivi della stessa, da una parte, e le aree di intervento degli Ambiti di Trasformazione H1-H2, mostrano che le aree di intervento non ricadono all’interno del Corridoio regionale primario 09 e, non sono interessate da elementi della RER, quali gangli e aree prioritarie per la biodiversità, che in entrambi i casi interessano il territorio comunale nella parte ad est del tracciato della SP105.

Per quanto riguarda invece la Rete Ecologica Provinciale, la relazione tra gli elementi costitutivi della stessa, da una parte e le aree di intervento degli Ambiti di Trasformazione H1-H2 dall’altra, evidenziano che parte delle aree del Comparto H2A ricadono all’interno di un corridoio ecologico primario, ed interessano un varco non delimitato. Lo studio d’incidenza, in merito a tale criticità, afferma di accogliere il suggerimento contenuto nel decreto di incidenza positiva formulato da Città Metropolitana di Milano66, con l’obiettivo di migliorare la funzione ecosistemica e la proposta di interventi di compensazione prevede:

- la creazione di una fascia arboreo-arbustiva larga 20 metri, ad eccezione di tre tratti minimi, lungo il lato nord ed est dell’area di intervento, con l’inserimento di una macchia boscata in posizione centrale lungo il lato est;
- riqualificazione e valorizzazione della testa e del fontanile Pilastrello, della roggia Mezzabarba e del fontanile Pilastrello lungo il lato ovest e del cavo Carlotta lungo il lato est, con la creazione di fasce ripariali arboree ed arbustive;
- interventi di rimboschimento naturalistico in prossimità di aree agricole (formazione di bosco igrofilo), al fine di costruire una continuità lungo il Corridoio primario della REP e migliorare la qualità vegetazionale delle aree interessate;
- incremento della presenza di aree con funzione ecosistemica, mediante l’incremento di aree arboreo-arbustive, costituite da macchie boscate, siepi campestri plurifilari, filari singoli e doppi, oltre al potenziamento e alla riqualificazione delle aree boscate esistenti;
- la creazione di un’area umida di circa 2,0 ettari, integrata al circostante paesaggio naturale a destinazione agricola, al fine di ricostituire unità paesaggistiche capaci di rigenerarsi;
- la creazione di un parco agro-ambientale finalizzato alla connessione ecosistemica e alla valorizzazione del contesto agricolo e rurale del territorio, collocato lungo l’itinerario attrezzato per la fruizione pedonale e ciclabile delle aree verdi

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati ai fini della tutela della privacy è il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, dott. Emilio De Vita;
- l’istruttoria è stata svolta dalla Responsabile del Servizio Coordinamento e programmazione attività ambientali e valorizzazione del Parco Agricolo Sud Milano, Dott.ssa Maria Pia Sparla e dalla Dott.ssa Rosalia Lalia Assistente Tecnico Ambientale;

Attestato che:

- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dall'art. 5 del vigente PTPCT 2020-2022;
- si è provveduto ad assolvere gli adempimenti prescritti dalle Direttive n.1/Anticorr./2013 e n. 2/Anticorr./2013 del Segretario Generale;
- che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente, nonché dall'art. 15 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città Metropolitana di Milano e dell'allegata tabella A;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022), approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. n. 10/2020 del 21/01/2020;

Richiamato il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Attestata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano;

Richiamati l'art. 103 del D.L. 18/2020 e l'art. 37 del D.L. 23/2020, ai fini dei termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020. La sospensione dei termini include le fasi endoprocedimentali, sono pertanto prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento;

Visti:

- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei dirigenti e individuazione degli atti di loro competenza;
- gli artt. 38 e 39 del vigente Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di responsabilità e attività provvedimento dei dirigenti;
- il vigente Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;

Richiamato il vigente Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, l'art.11, c 5, in ordine al controllo preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;

Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 (Controllo di Regolarità amministrativa e contabile);

DECRETA

1. di esprimere **parere positivo** ai sensi dell'art. 25 bis comma 6) l.r. 86/83 per la Valutazione di Incidenza in relazione alla ZSC IT2050010 Oasi di Lacchiarella nel Parco Agricolo Sud Milano, in merito al progetto di “Sviluppo urbanistico relativo agli Ambiti di Trasformazione H1 - H2 per l'insediamento di attività economiche nei settori secondario, terziario e dei servizi da realizzarsi nel Comune di Lacchiarella (MI)” nell'ambito del procedimento di assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, condizionato al rispetto delle prescrizioni che seguono:

- la realizzazione degli interventi previsti come opere di compensazione che interessano le piantagioni dovranno essere svolte, per quanto concerne le specie di piante da utilizzare, facendo riferimento a quelle indicate nella lista delle essenze arboreo-arbustive autoctone del Parco Agricolo Sud Milano, possibilmente di provenienza certificata, escludendo le cultivar florovivaistiche, gli ibridi e le sottospecie;
- per quanto concerne invece gli effetti indiretti si sottolinea la necessità di porre particolare attenzione al tema della qualità dell'aria: infatti, l'insediamento di nuove attività economiche, potrebbe comportare l'incremento dei flussi di traffico in aree che comunque si collocano ad una distanza significativa dal perimetro della ZSC “Oasi di Lacchiarella”, pertanto nella fase di monitoraggio degli interventi sarà indispensabile mantenere costantemente sotto monitoraggio la componente qualità dell'aria.

2. di trasmettere il presente decreto, Direzione Generale Ambiente e Clima - Valutazioni e autorizzazioni ambientali e a Direzione Generale Ambiente e Clima - Sviluppo Sostenibile e Tutela risorse dell'ambiente Natura e Biodiversità;

3. di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra le tipologie soggette agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e che pertanto non verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;

4. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dall'art. 5 del PTPC vigente;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line della Città Metropolitana di Milano;

Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento.

Si informa, in base all'art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui alla Legge 1034/71 entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data. Si applicano altresì le ulteriori statuizioni di cui all'art. 146, comma 12, del D.Lgs. 42/2004, e s.m.i.

**Il Direttore
ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano
(dott. Emilio De Vita)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate